

O.O.S.

Spett.li

OO.SS.

FIT CISL

UILTRASPORTI

UGL TRASPORTO AEREO

**Ogg.: collocazione in mobilità pensionabili**

Con riferimento alle procedure di mobilità avviate con comunicazioni del 31 luglio e 13 ottobre 2014 ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 in attuazione delle intese tra le Parti sottoscritte il 12 luglio 2014, con la presente si chiarisce quanto segue.

Per il personale collocato in mobilità in applicazione del criterio della maturazione dei requisiti di accesso ad un qualsiasi trattamento pensionistico nell'arco temporale complessivo di fruizione delle misure disponibili di sostegno al reddito, erogate a titolo di trattamento di mobilità o di prestazioni integrative a carico del FSTA, la Società – esclusivamente nella denegata ipotesi di mancata erogazione delle prestazioni integrative del FSTA per il periodo successivo a quello di erogazione dell'indennità di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991 – si impegna sin da ora a valutare e concordare con le OOSS le azioni necessarie per la riprotezione di quei dipendenti che avrebbero maturato il diritto ad un qualsiasi trattamento previdenziale in un periodo successivo a quello coperto, ai sensi della legislazione vigente, dal trattamento di mobilità.

Le misure di riprotezione che le Parti prenderanno in considerazione saranno comunque finalizzate a garantire un sostegno al reddito sino al momento di maturazione del primo trattamento previdenziale utile.

Fiumicino, 24 ottobre 2014

